

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO DI PRESIDENZA**

Il Presidente delegato, Dott. Giovanni Tedesco
Letta l'istanza ex art 492 bis c.p.c. formulata da

BANCA

- Ritenuto che l'istante possa essere qualificato creditore procedente ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. in quanto "avente diritto a procedere ad esecuzione forzata";
- Rilevato che, nel caso in esame, risulta documentata la sussistenza di un titolo esecutivo in favore dell'istante;
- Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 492 bis c.p.c., il soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle Banche dati è, in primis, l'ufficiale giudiziario, nel rispetto delle previsioni degli artt. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.;
- Rilevato però che l'art. 155 quinquies prevede al primo comma, espressamente che in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari, il creditore procedente può ottenere dai gestori delle banche dati previste dai citati articoli le informazioni nelle stesse contenute;
- Considerato che la regolazione delle modalità di accesso alle banche dati di cui all'art. 155 quater disp. att. c.p.c. ancora da attuare, si riferisce esclusivamente all'accesso degli ufficiali giudiziari e che, invece, nessun decreto attuativo debba essere emanato per l'ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall'art. 492 bis c.p.c.;
- Considerato infine che i dati ottenuti dovranno essere gestiti dal procuratore che li riceve tutelando la riservatezza già prevista per tutti i dati sensibili delle parti in suo possesso

P.T.M.

Visto l'art. 492 bis c.p.c. e l'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.
Autorizza quanto richiesto

Nola, 22.11.2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*